

# STATUTO

## **Art. 1 – Costituzione**

Ai sensi dell'art. 31 del TUEL 267/2000 e visto l'art. 6 comma 5 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, nonché il parere n. 15 del 14.02.2011 della Corte dei Conti - Sezione Regionale per il Lazio è costituito un Consorzio di servizi tra i Comuni di: Vicenza, Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Val Liona, Villaga, Zovencedo.

Il Consorzio viene denominato "Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio" (CIAT)-

Il Consorzio di cui al presente Statuto trasforma il precedente costituito con provvedimento del Consiglio Regionale 25 febbraio 1983 n. 697 e trasformato ai sensi della Legge n. 142 dell'8.6.1990.

## **Art. 2 - Oggetto del Consorzio**

Il Consorzio assume la qualifica di Consorzio di servizi, ai sensi del D.Lgs n. 78 del 31.05.2010, con lo scopo di gestire, anche tramite società partecipate, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di effettuare studi, ricerche e proposte finalizzate all'ottimizzazione del servizio e alla riduzione dei costi.

## **Art. 3 - Durata, modifiche e scioglimento**

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2028.

Le modifiche allo Statuto concernenti l'adesione di altri enti territoriali sono accolte dall'Assemblea su istanza dell'ente interessato. Le modifiche allo Statuto concernenti l'oggetto sociale e le quote di partecipazione sono accolte dall'Assemblea su istanza di uno o più componenti il Consorzio.

La richiesta di intende approvata se ottiene il consenso della maggioranza assoluta degli enti che costituiscono il Consorzio e che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione quale risulta all'ultimo censimento nazionale.

Il Consorzio potrà essere sciolto, oltre che per i casi previsti dalla legge, in qualunque momento a istanza di almeno due terzi degli enti consorziati.

L'eventuale recesso potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire al Consorzio entro il 30 giugno; il recesso avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 4 - Quote di partecipazione**

Una eventuale partecipazione finanziaria degli enti aderenti verrà fissata in ragione diretta della quantità di rifiuto conferito.

## **Art. 5 - Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data della seduta assembleare di elezione.

Tali organi, ancorchè scaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando gli atti che risultano urgenti ed improrogabili per la vita dell'ente.

## **Art. 6 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati.

La rappresentatività in seno all'Assemblea dei Sindaci o loro delegati è proporzionale al numero degli abitanti del Comune rappresentato, ed è calcolata in un voto ogni 1.000 abitanti residenti all'ultimo censimento nazionale, con arrotondamento per eccesso per le frazioni uguali o superiori a 500 abitanti. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è comunque assicurato un voto.

## **Art. 7 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea, in funzione dell'oggetto del Consorzio, i seguenti atti:

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; l'elezione del Revisore dei Conti;
- b) le modifiche allo Statuto;
- c) la determinazione dell'indennità di carica e di presenza degli amministratori e del trattamento economico del revisore dei conti in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- d) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei programmi pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e dei programmi di realizzazione di impianti di smaltimento consortili, dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari, e relative variazioni, dei conti consuntivi;
- e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e relative variazioni;
- f) la contrazione dei mutui;
- g) la partecipazione azionaria in società di capitali, la cui attività sia strumentale al raggiungimento dei fini consortili;
- h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che ne costituiscano mera esecuzione;
- l) i regolamenti;
- m) l'approvazione delle convenzioni con altri enti locali per l'estensione dei servizi.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **Art. 8 - Convocazioni e riunioni dell'Assemblea**

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente l'Assemblea è convocata entro 90 giorni dalla data di scadenza del loro mandato e presieduta dal Presidente uscente ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà e che rappresenti almeno i due terzi delle quote di partecipazione; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti che rappresenti almeno la metà delle quote di partecipazione.

In tutti gli altri casi, ad eccezione della contrazione dei mutui che avviene con le stesse presenze di cui al comma precedente, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 22 componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

La convocazione dev'essere effettuata con Posta Elettronica Certificata almeno cinque giorni prima della seduta e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione per la prima e per la seconda convocazione.

Nei casi di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro venti giorni dalla richiesta di due o più componenti dell'Assemblea stessa che rappresentino almeno il 20% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

## **Art. 9 - Modalità di votazione**

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito dal successivo terzo comma, e avvengono di norma per alzata di mano o per appello uninominale.

Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.

Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. In tal caso le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni in conformità alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica.

Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano per determinare il numero dei presenti.

## **Art. 10 - Verbalizzazione**

Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea, cura la stesura del sommario processo verbale della seduta, rende il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente o da componenti l'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

## **Art. 11 - Diritti dei componenti l'Assemblea**

Ciascun componente l'Assemblea ha diritto di aver la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Ciascun componente ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni; l'Assemblea può stabilire forme di contingentamento dei dibattiti.

Ciascun componente può formulare interrogazioni.

## **Art. 12 - Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente e da due membri eletti dall'Assemblea, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, sulla base di liste bloccate. I membri del Consiglio di Amministrazione, scelti fra estranei all'Assemblea, devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e una comprovata esperienza tecnica o amministrativa.

E' eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La votazione avviene a scrutinio palese per appello uninominale.

## **Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione comunica all'Assemblea:

- rapporti periodici, almeno annuali, sull'attuazione delle deliberazioni approvate dall'Assemblea e sullo stato di avanzamento dei piani e dei programmi;
- rapporti sui processi di cambiamento organizzativi attuati nella struttura del Consorzio e sulle principali innovazioni introdotte nel funzionamento degli uffici per migliorare l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali.

Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre di svolgere attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

## **Art. 14 - Disciplina delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente o di chi lo sostituisce.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore che può farsi assistere da altri impiegati del Consorzio. Il Direttore ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Consiglio, nonché di curare la stesura del sommario processo verbale della seduta.

Il processo sommario della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei contrari e di quelli di astensione ed è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Ogni proposta di deliberazione dev'essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni sulla base delle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica.

Le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono sempre palesi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Si applicano al Consiglio di Amministrazione le disposizioni relative al funzionamento dell'Assemblea per quanto riguarda il computo degli astenuti.

## **Art. 15 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il componente dallo stesso delegato:

- ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
- convoca e presiede, senza diritto di voto deliberativo ma con la più ampia facoltà d'intervento, l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- può delegare, per singole materie o funzioni, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.

## **Art. 16 – Personale**

L'assetto funzionale del Consorzio sarà attivato sulla base della operatività che sarà svolta dal medesimo.

## **Art. 17 - Il Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; assiste gli organi istituzionali dello stesso; partecipa con voto consultivo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i sommari processi verbali; è il capo del personale ed adotta i provvedimenti disciplinari fino alla censura; coordina l'attività tecnico-amministrativa e contabile dell'ente; stipula i contratti e presiede le Commissioni di gara e di concorso; cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi del Consorzio; è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti; riferisce al Presidente sul buon andamento dei servizi.

Spetta al Direttore adottare i provvedimenti di liquidazione di spese fisse, nonché di spese derivanti da contratti o da precedenti deliberazioni, nei limiti degli impegni formalmente assunti.

## **Art. 18 - Incompatibilità e responsabilità**

A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore e i dirigenti, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato espressamente dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i consiglieri degli enti associati.

Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

## **Art. 19 – Organo di revisione economico-finanziaria**

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri.

Il revisore dei conti deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, come previsto dall'art. 234, comma 3, della D.Lgs 267/2000.

Esso dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa ed è rieleggibile una sola volta.

Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali dei comuni consorziati, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, coloro che sono legati ad un ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, coloro che hanno stabilito rapporti commerciali col Consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.

Il revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

Esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Può assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Il compenso del revisore unico dei conti non può essere superiore a quello attribuibile ai revisori dei conti del Comune di Vicenza. La delibera relativa al compenso deve essere adottata, ai sensi dell'art 241, comma 7, del D.Lgs 267/2000, contestualmente alla nomina del revisore unico.

## **Art. 20- Gestione, finanza e contabilità**

La gestione del Consorzio avviene attraverso l'attivazione della contabilità prevista per gli enti pubblici e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il regolamento individua metodi, forma e contenuti dei libri e della contabilità nel rispetto della legge.

## **Art. 21- Capitale di dotazione**

Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio.

## **Art. 22 - Contratti e appalti**

Per i contratti e gli appalti il Consorzio applicherà le normative vigenti in materia.

## **Art. 23 – Finanze**

Alle spese generali di gestione si provvede con gli introiti che il Consorzio realizza.

## **Art. 24 – Dimissioni**

Le dimissioni del Presidente e dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo del Consorzio.

Le dimissioni possono essere comunicate oralmente nel corso di una seduta dell'Assemblea e si considerano presentate il giorno stesso.

Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Direttore.

## **Art. 25 - Incompatibilità e decadenza**

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alle norme vigenti.

## **Art. 26 - Indennità e compensi**

Per l'indennità e i compensi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

## **Art. 27 - Partecipazione dei Comuni**

I Comuni possono estrarre copia delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

## **Art. 28 - Albo delle pubblicazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono rese note e leggibili con la pubblicazione all'albo pretorio del Consorzio.

## **Art. 29 - Trasferimento del Patrimonio**

In caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli enti consorziati sulla base di criteri che saranno fissati dall'Assemblea.

## **Art. 30 - Norme applicabili**

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme vigenti per i comuni, in quanto applicabili.